

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4088 del 31/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e di allevamento di Suini, macellazione e lavorazione carni, sito in Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24 Loc, San Martino in Argine
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4243 del 31/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e di allevamento di Suini, macellazione e lavorazione carni, sito in Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24 Loc, San Martino in Argine.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Società Agricola RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S. (C.F. e P.I. 02852491204) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e di allevamento di Suini, macellazione e lavorazione carni, sito in Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24 Loc, San Martino in Argine, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue assimilate alle domestiche** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Molinella};
- **Comunicazione in materia di utilizzo effluenti di allevamento in agricoltura⁵** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁵ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B , C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la Società Agricola **RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Società Agricola **RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.** (C.F. e P.I. 02852491204) con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24 Loc, San Martino in Argine, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24 Loc, San Martino in Argine, ha presentato, nella persona di Francesca Deserti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 09/07/2016 (Prot.n. 12123) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione acustica, comunicazione emissioni in atmosfera e comunicazione utilizzazione agronomica effluenti di allevamento

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 12603 del 15/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/07/2016 al PGB0/2016/13315 e confluito nella **Pratica SINADOC 31369/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot.n. 18611 del 18/10/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/10/2016 al PGB0/2016/19586, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 21/07/2017, PGB0/2017/17970, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna e al Comune di Molinella, parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- A seguito della valutazione svolta da ARPAE- ST l'attività di lavorazione carni, essendo "un'attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione massima giornaliera non superiore a 350 kg/giorno", ai sensi dell'Art. 272 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - Allegato 1A e della DGR 1769/2010, deve ritenersi esclusa da ogni obbligo autorizzativo
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 159,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
 - Allegato B – matrice Comunicazione in materia di utilizzo effluenti di allevamento in agricoltura cod.tariffa 12.02.03.01 proseguimento senza modifiche pari a € 13,00

Bologna, data di redazione 31/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

(Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC.AGR. RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.
Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali
di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Molinella (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche” costituito dall’unione delle acque reflue domestiche dei servizi igienici e dall’attività produttiva di lavaggio delle attrezzature assimilate alle domestiche ai sensi della normativa vigente.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella (BO), Prot. n. 18611 del 18/10/2016, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/10/2016 al PGB0/2016/19586. Unitemente a quanto previsto dal parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2017/17970 del 21/07/2017 Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 31369/2016

Documento redatto in data 31/07/2017



Area IV - Gestione del territorio

Sportello Unico delle Attività Produttive

Via A. Costa n. 12

40062 Molinella (Bo)

Tel. 051/690.68.67 e 051/690.68.68

Fax 051/690.03.46

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella lì 18.10.2016

Prot. n. 18611

Inviata a mezzo Pec.

All' Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia (ARPAE)
Sua Sede

Oggetto: Trasmissione parere Servizio Politiche Ambientali del Comune di Molinella in riferimento al procedimento AUA presentato ai sensi del DPR 59/2013.

Con la presente si trasmette il parere del Servizio Politiche Ambientali acquisito agli atti in data 17.10.2016 al protocollo n. 18517 in riferimento alla domanda di AUA presentata dalla Società Agricola Renoffi Alessandro e Fausto S.S.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile dello Sportello Unico
delle Attività Produttive*
Geom. Massimiliano Roversi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00
Sportello Unico dei Serv. Territoriali tel. 051.6906865 - fax 051.6900346
Sede Municipale: Piazza A.Martoni n.1- 40062 Molinella
C.F. 00446980377 P.I. 00510171200
sportellounico@comune.molinella.bo.it



AREA IV
SERVIZI DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 17. 10.2016
Prot. n. 18517

Al Responsabile del SUAP

Oggetto: AUA ditta Renoffi
Unità locale: via Lumaca n. 24 – Molinella
Parere autorizzativo

Vista l'autorizzazione iniziale allo scarico N. 3 del 27.08.1998 iscritta agli atti con prot. N. 13408, riferita all'insediamento denominato "Soc. Agr. Renoffi Alessandro e Fausto s.s." situato a Molinella in via Lumaca n. 24 che classificava lo scarico come Acque Reflue Domestiche ed era riferita ad un sistema di trattamento con fitodepurazione a vassoi assorbenti.

Visti i successivi rinnovi dell'autorizzazione sopra citata, di cui l'ultima rilasciata in data 12.7.2012 e iscritta agli atti con prot. N. 9270;

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare della ditta sopra citata in data 9.7.2015 e iscritta agli atti con prot. n. 12123;

Considerato che dalla documentazione tecnica allegata all'istanza di AUA si evidenzia che:

1. il sistema di trattamento con fitodepurazione a vassoi assorbenti viene sostituito da un sistema di trattamento a filtro batterico anaerobico;
2. il nuovo sistema di trattamento, oltre ai servizi igienici, raccoglie anche le acque di lavaggio delle attrezzature;
3. rimane invariato il sistema di raccolta in vasche a tenuta del sangue, delle acque di lavaggio e delle acque di scarico dei laboratori di lavorazione e preparazione.

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente all'installazione del filtro batterico anaerobico, di cui al punto 1), **a condizione che** vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

-rendere lo scarico, nel punto assunto per la misurazione, riconoscibile ed accessibile in ogni momento da parte dell'Autorità competente ad eseguire il campionamento. Tale punto di prelievo dovrà essere ubicato immediatamente prima dell'unione tra le acque reflue e le acque dei pluviali e dovrà essere dotato di un apposito e idoneo pozzetto d'ispezione e campionamento, di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta;

-vuotare e pulire con periodicità adeguata, le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori e il pozzetto di campionamento;
effettuare la rimozione della massa filtrante e provvedere al controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno, al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema;
-il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione, dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e conferito ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento di tale materiale, dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione delle Autorità di Controllo;
-provvedere in prima persona alla costante pulizia e manutenzione del fosso recettore, al fine di favorire il regolare deflusso delle acque ed evitare l'insorgenza d'inconvenienti igienico –sanitari e/o il rischio di allagamenti.

Relativamente ai punti 2) e 3) si rimanda alle specifiche valutazioni di competenza di Arpae – Distretto di Pianura.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

**Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna - Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali**

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

c.a. Luca Piana

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici in acque superficiali.

Società agricola RENOFFI Alessandro e Fausto s.s., via Lumaca 24 in località San Martino in Argine di Molinella (BO).

Rif.to SUAP Molinella Prot. n. 12603 del 15/07/2016.

Ns. Rif.to Attivazione S.A.C. del 12/07/2017.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto per l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 09/07/2016 (Prot. SUAP n. 12123) da Sig. Renoffi Alessandro, in qualità di Legale Rappresentante della "Società agricola RENOFFI Alessandro e Fausto s.s." che svolge attività agricola di coltivazione, allevamento suini (consistenza di allevamento dichiarata pari a 200 capi di suini), macellazione e lavorazione carni, vendita di carni fresche e insaccati, attività dichiarata svolta da 6 addetti fissi (comprensivi 2 Titolari) e 4 addetti stagionali (180 gg/anno), esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PGBO/2016/0013315, è emerso che l'intero insediamento aziendale risulta costituito da due edifici adibiti ad allevamento suini, un edificio per la macellazione e annesso un edificio per la lavorazione e vendita di carni fresche ed insaccate, edificio abitativo;
- Il fabbricato aziendale in esame (identificato al Foglio 114 Mappale 228) risulta costituito dai seguenti locali: **area macello** che recapita il sangue raccolto dalla piletta a pavimento nella vasca a tenuta (volume utile dichiarato pari a 2 m³, e le acque di lavaggio raccolte da due caditoie in vasca a tenuta (volume utile pari a 5 m³); **cella frigo; servizio igienico con 2 spogliatoi e 3 docce; locale lavaggio attrezzature;** cella scarti e cella prodotti agricoli; magazzino 1 e 2; laboratorio gastronomia dotato di lavello; cella materie prime; laboratorio crudi, laboratorio cotti, locali prima e seconda stagionatura, area confezionamento e cella carni per vendita, oltre ad area negozio;
- Considerato che la Ditta dichiara che i reflui di macellazione, sangue e acque di lavaggio (disinfezione locali) vengono raccolti in vasche a tenuta per poi essere smaltiti come rifiuti, mentre gli scarti di carne in seguito a lavorazione, vengono conservati in cella frigorifera in attesa del loro smaltimento;
- Considerato che il consumo idrico dichiarato per lo svolgimento dell'attività di lavorazione carni è di circa 80 l/giorno e che gli scarichi idrici dei laboratori di lavorazione carni confluiscono in apposita vasca a tenuta (di volume utile dichiarato pari a circa 7500 l, di volume totale pari a circa 7900 l), previo passaggio in proprio degrassatore (volume utile di circa 2500 l); tale sistema di accumulo viene dichiarato svuotato circa 4-5 volte/anno (in base al consumo idrico), con conseguente smaltimento dei rifiuti liquidi raccolti:

- per quanto sopra **i reflui originati dall'insediamento risultano costituiti dalle sole acque di lavaggio attrezzature utilizzate per la lavorazione delle carni e dai reflui civili originati dai servizi igienici** a disposizione delle maestranze;
- Tali reflui idrici con carico organico non definito nella documentazione presentata e nelle autorizzazioni precedentemente rilasciate, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore (di volume utile pari a circa 500 l, calcolato in base alle dimensioni dichiarate del manufatto, a servizio del solo locale “lavaggio attrezzature”), fossa Imhoff (di volume utile dichiarato nella modulistica di domanda AUA pari a circa 1000 l, che riceve direttamente le calate nere originate nel servizio igienico con 2 spogliatoi e 3 docce); detti reflui così chiarificati confluiscono al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **8 Abitanti Equivalenti** (volume utile di massa filtrante pari a 5,445 m³ per altezza di massa filtrante di 1,5 m) e recapito finale in fosso di scolo poderale di proprietà, previo passaggio in pozzetto di Ispezione, originando un punto di scarico denominato “S1” in Tavola n. 1 “Rete fognaria”;
- Visto il precedente atto di Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici rilasciato dal Comune di Molinella con Prot. n. 9270 del 12/07/2012 scaduto in data 11/07/2016 (Rinnovo dell'atto n. 3 del 05/09/1998);
- Considerato il parere favorevole espresso dall'Amministrazione Comunale di Molinella, quale Autorità competente al rilascio di autorizzazione allo scarico di reflui domestici, che approva con atto Prot. n. 18517 del 17.10.2016 la sostituzione del precedente sistema di trattamento secondario del refluo autorizzato (da vassoio di fitodepurazione a filtro batterico anaerobico);
- Le acque meteoriche del coperto dell'intero fabbricato produttivo (Mappale 228) vengono raccolte, separatamente dalle nere, con due linee acque bianche e recapitate in fosso di scolo poderale di proprietà: una linea conflueno a valle del pozzetto di Ispezione delle acque reflue domestiche ed assimilate, pertanto conflueno nel medesimo punto di scarico denominato “S1” e la seconda linea acque bianche recapitate nello stesso fosso di scolo, originando un secondo punto di scarico;
- Visto che le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui da inviare allo scarico e di accumulo di reflui da avviare allo smaltimento;
- Preso atto che la quantità di carne dichiarata lavorata/trasformata è di circa 100-120 kg/giorno, pertanto in merito alla matrice emissioni in atmosfera per l'attività di “Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg/giorno”, è prevista la sola comunicazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/2006 s.m.i - Allegato 1A D.G.R. 1769/2010;
- Preso atto che in merito alla matrice acustica il Suap del Comune di Molinella non ha attivato il procedimento di valutazione tecnica (a pagamento) del Servizio Territoriale Arpae e che l'Azienda aveva presentato in data 25/06/2012 documentazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di Permesso di Costruire per ampliamento e riorganizzazione della sede aziendale: per quanto sopra lo scrivente Distretto ribadisce quanto esplicitato nella prescrizione espressa riportata nel Parere integrato Ausl-ARPA nella seduta di Commissione del 28/06/2012 *“In sede di rilascio di agibilità, sia attestato, tramite verifica acustica sperimentale, il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali presentate”*;
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad

insediamento mono-bi/familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;

- Classificato lo scarico come "ACQUE REFLUE DOMESTICHE", ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003;
- Classificato l'intero scarico di unione di reflui civili con reflui originati dall'attività produttiva (acque di lavaggio attrezzature) come "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER LEGGE", come indicato dalla normativa regionale vigente, D.G.R. 1053/2003, al paragrafo 2.3 punto III "Imprese dedite anche ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola";

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, l'istruttoria al rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice scarichi idrici è favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il refluo in uscita dal degrassatore (in cui confluiscono le acque di lavaggio attrezzature) confluisca in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria, e non sia recapitato direttamente al sistema di trattamento secondario (filtro batterico anaerobico), così come già espresso nel Parere integrato Ausl-ARPA nella seduta del 28/06/2012;
- La D.G.R. 1053/2003 sopra citata richiede per il degrassatore un volume utile di circa 50 l/AE, mentre per la fossa Imhoff viene richiesto un volume utile pari a circa 250 l/AE, volume utile totale comprensivo di vano di digestione fanghi e vano di sedimentazione (Allegato V della Delibera Interministeriale 4.2.1977);
- Il filtro batterico anaerobico per 8-9 AE (consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento mono-bi-familiare) dovrà necessariamente essere conforme alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003 (altezza della massa filtrante compresa tra 0,9 e 1,5 m, e volume utile di massa filtrante calcolato applicando la seguente formula: Superficie massa filtrante = N. Abitanti Equivalenti / (altezza della massa filtrante)², quindi si ha che Volume massa filtrante = Superficie massa filtrante x altezza della massa filtrante).
- Le acque di condensa delle celle frigorifere, non contemplate nella documentazione presentata, se derivate dal solo raffreddamento (non contaminate) devono immettersi, nel caso vengano raccolte, a valle del pozzetto di Ispezione/campionamento del sistema di trattamento;
- L'area esterna in cui sono presenti caditoie di piazzale collegate alle due linee acque bianche non sia utilizzata per effettuare attività "sporcanti" o deposito di materie prime/rifiuti che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006.

Ogni modifica apportata al fabbricato produttivo in oggetto (Mappale 228), quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui in esame si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. La Fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa

documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

L'istruttoria della presente pratica è stata redatta dal tecnico Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DISTRETTO DI PIANURA
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC.AGR. RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.
Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24

ALLEGATO A

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006

Esiti della valutazione

In data 08/09/2014 al n. 13960, la Società Agricola RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Suini sito Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24 Loc, San Martino in Argine.

La Provincia di Bologna in data 09/09/2014 al PG. 130980 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Molinella non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Regionale n.1 del 4/01/2016, attualmente in fase di revisione da parte della Regione Emilia Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
3. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

4. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 31369/2016

Documento redatto in data 31/07/2017

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007 N.4

QUADRO 1

ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA		Comunicazione	13960
		iniziale	
		<input checked="" type="checkbox"/> di rinnovo	
		in deroga	
		di modifica	n.°

Il **SOCIETA' AGRICOLA RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.**
in qualità di **PRODUTTORE**

COMUNICA

ai sensi dell'art. 112 del Decreto Legislativo 152/2006 e dell'art. 8 della Legge Regionale 4/07 di voler avviare l'attività di utilizzazione agronomica di effluenti
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 485, 496 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000

DICHIARA
quanto segue

QUADRO 2 DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

CODICE FISCALE (CUAA)	PARTITA IVA	C.C.I.A.A. (PR/N.REA)
02852491204	02852491204	BO/472866
FORMA GIURIDICA SOCIETA' SEMPLICE		
RAGIONE SOCIALE		
SOCIETA' AGRICOLA RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.		
SEDE LEGALE		
Indirizzo e numero civico		
VIA LUMACA 24		
C.A.P. Comune	PR Telefono	Fax
40062 MOLINELLA	BO	
e-mail		

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC.AGR. RENOFFI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.
Comune di Molinella (BO), via Lumaca n. 24

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.P.R., da parte della Ditta la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico in sede di domanda di permesso a costruire per ampliamento e riorganizzazione della sede aziendale, in data 25/06/2012, e che in atti alla domanda la Ditta richiedeva la proroga della validità delle risultanze e prescrizioni

Considerato che in sede di Commissione in data 28/06/2012, ARPA_AUSL hanno richiesto esplicitamente specifiche prescrizioni, ma che di tali adempimenti non se ne dà conto nella documentazione tencia allegata ala domanda di AUA

Visto il parere di ARPAE-ST PGB0/2017/17970 del 21/07/2017, si ritiene che l'attività possa, per la componente acustica, continuare condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni

Prescrizioni

1. Ai fini del rilascio del Certificato di agibilità, dovrà venire attestato, tramite verifica acustica sperimentale, il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali presentate in data 25/06/2012 al comune di Molinella;
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 31369/2016

Documento redatto in data 31/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Ing. Lorenzo Rattini

Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo art.4 Legge n.ro 447/95 – via Galilei 11 - 40055 – Castenaso –
Fax/T.Ufficio: 051 6056723 e-mail: ing.rattini@gmail.com - e-mail.pec: lorenzo.rattini@ingpec.eu

Committente: Società Agricola RENOFFI – via della Lumaca 24

Comune di Molinella



Provincia di Bologna
Nr.0008180 Data 25/06/2012
Tit. 010010003 Arrivo

[DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO]

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE - REDATTA IN CONFORMITA' AL D.G.R.
673/04 EMILIA ROMAGNA



Comune di Molinella

22/06/2012

Ing. Lorenzo Rattini

Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo art.4 Legge n.ro 447/95 – via Galilei 11 - 40055 – Castenaso –
Fax/T.Ufficio: 051 6056723 e-mail: ing.rattini@gmail.com - e-mail.pec: lorenzo.rattini@ingpec.eu

Committente: Società Agricola RENOFFI – via della Lumaca 24

[DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO]

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE - REDATTA IN CONFORMITA' AL D.G.R
673/04 EMILIA ROMAGNA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.